

Sez. 1 Civile , Ordinanza n. 8362 del 03 Aprile 2007 (Rv. 595912)

Presidente: Adamo M. Estensore: Giusti A. Relatore: Giusti A. P.M. Velardi M. (Conf.)

F. contro M.

(Regola competenza d'ufficio)

037 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - 142 ATTRIBUZIONI IN MATERIA CIVILE

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - TRIBUNALE PER I MINORENNI - ATTRIBUZIONI IN MATERIA CIVILE - Genitori non coniugati - Cessazione della convivenza - Provvedimenti in materia di affidamento del figlio minore e di mantenimento del medesimo - Competenza - A seguito della legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso - Applicabile anche alla filiazione naturale - Competenza del Tribunale per i minorenni - Affermazione - Fondamento.

La legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull'esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l'art. 317-bis cod. civ., il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell'affidamento del figlio nella crisi dell'unione di fatto, sicché la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ., "in parte qua" non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. La contestualità delle misure relative all'esercizio della potestà e all'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati artt. 155 e ss. cod. civ., ha peraltro determinato - in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio.